

# **COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE**

*87020 Provincia di Cosenza*

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010  
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012  
**P. IVA/C.F.: 00263580789**



## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N° 8 DEL 13-02-2026**

**Oggetto: SITUAZIONE DI GRAVE PERICOLO A CAUSA EVENTI ALLUVIONALI TRA IL 12 ED IL 13 FEBBRAIO 2026. CHIUSURA TRATTO STRADALE SP 34.**

### **IL SINDACO**

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, più volte modificata ed integrata;

VISTO l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'allertamento unificato pervenuto dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Calabria, in data 12.02.2026 e recante prot. n° 120371;

VISTA la comunicazione di superamento delle soglie che pone il Comune di Guardia Piemontese con Livello 2, ossia con un livello medio di pericolosità per eventi alluvionali;

DATO ATTO come nelle prime ore della data odierna si sia verificato l'allagamento di alcune traverse e della stessa SP 34 che funge da collegamento tra le aree interne e la viabilità litoranea in direzione sud;

DATO ATTO come si sia verificato qualche distacco di materiale lapideo dal costone roccioso denominato "Timpa della Scala" con rischio per la viabilità della sottostante SP 34 su entrambe le corsie di marcia;

RILEVATO come l'invasione della sede stradale da acqua e fango unitamente ad ulteriori crolli potrebbero verificarsi ancora e che, pertanto, occorre adottare ogni utile provvedimento per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi necessari ai fini della organizzazione della emergenza;

RILEVATO che il Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, nell'ambito del territorio comunale, può adottare provvedimenti di somma urgenza contingibili ed urgenti volti al superamento delle criticità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere immediatamente alla chiusura del tratto stradale della SP 34 dall'incrocio con Via Milano (Farmacia Oliverio) sino all'ingresso dell'area del depuratore comunale;

RITENUTO dover deviare il traffico locale sulla viabilità interna ed inibire completamente, nel tratto in questione, la circolazione dei mezzi pesanti;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 3 del T.U. degli EE.LL. n.267/2000 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

VISTI i riferimenti normative a riguardo;

*Tutto ciò, premesso, analizzato e considerato*

### **ORDINA**

- 1) La immediata chiusura della strada SP 34, Ente proprietario l'Amministrazione provinciale di Cosenza, dall'incrocio con Via Milano (Farmacia Oliverio) sino all'ingresso dell'area del depuratore comunale;
- 2) All'Amministrazione Provinciale di Cosenza ed all'ANAS – Compartimento Cosenza, quali Enti proprietari delle altre aste viarie connesse con il tratto interessato della SP 34 (SP 30 e SS 18), di adottare ogni utile provvedimento volto a non creare difficoltà al transito veicolare leggero e pesante;

### **DISPONE CHE**

- a) La Protezione Civile regionale, il Commissario per il dissesto idrogeologico e l'Ente proprietario della strada, vengano attenzionati per l'adozione di ogni provvedimento utile al monitoraggio ed alla eliminazione del pericolo esistente;
- b) La Sorical, proprietaria di tratto di condotta corrente al di sotto della zona di caduta materiale in località Timpa della Scala, provveda a verificare che non sussistano rotture che interrompano il servizio idrico;
- c) L'Azienda Sanitaria Provinciale ed il Servizio 118 dispongano itinerari in sicurezza che by passino il tratto interdetto;
- d) Le Ferrovie dello Stato verifichino la non sussistenza di rischi e pericoli connessi al traffico su rotaia;
- e) Le principali autolinee verifichino la compatibilità dei loro tragitti che attraversano il territorio comunale;

### **DISPONE**

Altresì che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa a:

- Amministrazione provinciale di Cosenza – Settore Viabilità;
- ANAS Catanzaro;
- ANAS Cosenza;
- Prefettura di Cosenza;
- Protezione Civile Regionale;
- Protezione Civile Provinciale;
- Presidente della Giunta regionale;
- Commissario per il dissesto idrogeologico;
- Ministero dell'Ambiente;
- Comando provinciale VV.F;
- Azienda Sanitaria provinciale;
- Centro Radiomobile 118;
- Ferrovie dello Stato – compartimento RC;
- Consorzio Autolinee Cosenza;
- Autolinee Preite;
- Comando Stazione Carabinieri – Guardia Piemontese;
- Polizia Stradale – Paola;
- Comando Polizia Locale del Comune di Guardia Piemontese;
- Responsabile del Settore Tecnico del Comune Guardia Piemontese;



Il Sindaco

Vincenzo Rocchetti  
*Vincenzo Rocchetti*

**DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

*Autorità emanante:*

Il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese (CS);

*Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:*

Ufficio di Segreteria, sede comunale - Centro storico - tel. 0982.608010;

*Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:*

Si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

*ovvero*

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.